



COMUNE DI CASALVOLONE

Provincia di Novara

VIA ROMA N. 81 – 28060 CASALVOLONE TEL. (0161) 315157 FAX (0161) 315197 P.IVA 00440560035
EMail: municipio@comune.casalvolone.no.it PEC: casalvolone@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 3

Casalvolone, 19 Marzo 2026

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA
IN VIA SAVIGNOTTO 34 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER CONTO DI
ITALGAS-TEKNOIMPIANTI

IL SINDACO

VISTA la domanda pervenuta in data 12/03/2026 agli atti Prot. 1078 dalla Ditta Italgas, tendente ad ottenere l'emissione di specifica ordinanza di istituzione di senso unico alternato per l'esecuzione di interventi di manutenzione per allaccio gas metano in Via Savignotto 34

ATTESA la necessità di garantire l'incolumità di coloro che devono effettuare i lavori senza creare intralcio alla normale circolazione stradale;

VISTA la deliberazione di Giunta nr 4 del 03/02/2025 con cui viene attribuita al sindaco la responsabilità dell'area di Polizia Locale;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione;

ORDINA

L'istituzione di un senso unico alternato e divieto di sosta in Via Savignotto a partire dal civico 34 fino all'intersezione con via Delle Aie per i lavori sopra citati, **il giorno 26/03/2026 dalle ore 08.30 alle ore 18.00**

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

E' a carico della ditta richiedente o incaricata dei lavori, quanto segue:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori (fig. Il 382, art. 30 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495);
- l'installazione della prescritta segnaletica stradale, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
- l'oscuramento della segnaletica permanente in eventuale contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza;
- l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficienza sia di notte che di giorno e di idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), sollevando l'Ente comunale e i suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione stradale e del restringimento della carreggiata;
- il rispetto del disciplinare tecnico di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002;
- il rispetto delle eventuali prescrizioni riportate nel Nulla-Osta della Provincia di Novara citato in premessa;
- lo spostamento ed il successivo ripristino, al termine dei lavori, di tutti gli elementi di arredo urbano presenti ed eventuali legittime occupazioni di suolo pubblico in contrasto con la presente ordinanza.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente. Il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online ed inviata, per i provvedimenti di competenza, a:

- Ufficio Tecnico del Comune di Casalvolone;
- Ditta Italgas - Teknoimpianti.;
- Comando Stazione Carabinieri di Biandrate.



IL SINDACO
 Ezio Piantanida
 